

Comune di Ravenna

# **Regolamento per il diritto di accesso all'informazione ambientale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale PG.22647/2015 del 12.02.2015  
esecutiva dal 02.03.2015

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 195  
del 19 agosto 2005

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO</b>	<b>3</b>
<b>ART 2 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO</b>	<b>3</b>
<b>ART 3 – TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO</b>	<b>3</b>
<b>ART 4 - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 CATALOGHI E PUNTI DI INFORMAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 - TARIFFE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 - RINVIO.</b>	<b>5</b>
<b>ART 10 - TUTELA</b>	<b>5</b>

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso  
la Segreteria del Consiglio Comunale

## **ART. 1 OGGETTO**

Il diritto d'accesso all'informazione ambientale consiste, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195, nella possibilità di conoscere qualsiasi informazione detenuta dal Comune in forma scritta, visiva, sonora, elettronica, o in qualunque altra forma, concernente:

- A)** lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- B)** fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al punto A);
- C)** le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti A) e B), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- D)** le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- E)** le analisi costi-benefici e le altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto C);
- F)** lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti B) e C).

## **Art. 2 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO**

- A).** L'accesso alle informazioni ambientali di cui al precedente articolo è consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse, mediante domanda rivolta al dirigente del competente servizio o struttura comunale o allo sportello URP;

## **ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO**

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195:

- A)** L'accesso alle informazioni ambientali viene gestito dal "responsabile" del procedimento dell'Area Servizio, Unità Operativa, Ufficio competente a detenerlo,
- B)** fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, il "responsabile" mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso il "responsabile" informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
- C)** Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica il "responsabile" può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5.
- D).** Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, il "responsabile" la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
  - a)** l'informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato e facilmente accessibile per il richiedente;
  - b)** sia ragionevole per il "responsabile" renderla disponibile in altra forma o formato rispondente comunque alla facilità di accesso e alla completezza dei dati richiesti.

- E). Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), il “responsabile” comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. 12
- F). Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui al precedente art. 1, il “responsabile” indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
- G) Il “responsabile” mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

#### **ART 4 - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ**

Il comune di Ravenna oltre a garantire l'esercizio del diritto di accesso con le modalità indicate nel presente Regolamento, ottempera agli obblighi di pubblicità ed informazione attraverso la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale, e di altri atti di particolare rilievo, sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE**

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195:

- A). L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
  - a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'Amministrazione Comunale. In tale caso l'Amministrazione Comunale, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'Amministrazione dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;
  - b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 19/08/2005, n.195;
  - c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
  - d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'Amministrazione Comunale informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
  - e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
- B). L'accesso all'informazione ambientale e' negato, inoltre, quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
  - a) alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
  - b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
  - c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
  - d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  - e) ai diritti di proprietà intellettuale;
  - f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
  - h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

- C). L'Amministrazione comunale applica le disposizioni dei commi A e B in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
- D). Nei casi di cui al comma B, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
- E). Nel caso di cui al comma A, lettere d) ed e), ed al comma B, l'Amministrazione Comunale dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi A e B.
- F). Nel caso in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'Amministrazione Comunale ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma B e C, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente delle procedure di tutela del diritto di accesso previste dalla legge.

## **ART. 6 CATALOGHI E PUNTI DI INFORMAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4-6-7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195:

- A). Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico esistenti.
- B). L'Amministrazione Comunale può evidenziare nei cataloghi predetti le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi del precedente art. 1.
- C). L'Amministrazione Comunale informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente regolamento.

## **Art 7 COSTI**

- A). L'accesso e l'esame ai documenti relative all'ambiente è gratuita.
- B) Per il rilascio delle copie o atti si fa espresso riferimento all'art. 8 del "Regolamento per la disciplina del diritto all'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi" del Comune di Ravenna in esecuzione dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 142 e dell'art. 22 della L. 7/8/1990 n. 241.

## **ART. 8 RINVIO**

- A). Per quanto non previsto nel presente Capo si rinvia alla normativa speciale contenuta nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.195 avente come oggetto "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

## **ART 9 TUTELA**

Avverso i provvedimenti adottati dal comune di Ravenna concernenti il diritto di accesso alle informazioni ambientali e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 7 il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.